

REGOLAMENTO

Art. 1

L'assegnatario È **TENUTO A**:

- a) chiudere a chiave l'appartamento in caso di assenza;
- b) **CONTROLLARE** periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione, nonché degli impianti, **SEGNALANDO** tempestivamente eventuali inefficienze alla direzione della Fondazione Flaminia;
- c) consentire al personale incaricato l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) comunicare tempestivamente l'eventuale smarrimento delle chiavi alla direzione della Fondazione Flaminia;
- e) tenere un comportamento **DECOROSO E RISPETTOSO** nei confronti degli altri assegnatari del medesimo appartamento;
- f) assicurare il mantenimento del buono stato e della pulizia degli oggetti e dei locali della propria unità immobiliare, in caso contrario la Fondazione Flaminia potrà disporre in qualsiasi momento l'esecuzione del servizio di pulizia mediante una ditta esterna. Il costo del servizio sarà addebitato agli assegnatari, suddividendo l'importo in parti uguali fra gli stessi.
- g) a usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata. Egli è responsabile della propria camera e degli arredi e attrezzature di uso comune dell'appartamento, assumendosi, insieme agli altri assegnatari, la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati qualora l'autore del danno non sia identificabile.
- h) dotare di piedini in gomma o feltro sedie ed altri mobili che sovente si spostano;
- i) porre l'immondizia dentro gli appositi e/o trasportarla in sacchetti stagni e **NON** deve essere posta sul pianerottolo comune;
- j) ottemperare al "Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 14 della L.R. 27/94, in particolare all'art. 39: *"in caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato all'incolumità dei pedoni. Ai residenti nelle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via"*.

Art. 2

L'assegnatario **NON** può:

- a) tenere sia nei locali/stanze che negli spazi comuni, armi e sostanze stupefacenti;
- b) fumare nei locali/stanze e negli spazi comuni;
- c) giocare d'azzardo ovvero partecipare ai giochi d'azzardo;
- d) tenere animali nei locali della residenza e nelle aree esterne ad essa annesse;
- e) **arrecare disturbo**: in particolare, **dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 23,00 alle ore 8,00**, sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo camminare con zoccoli o tacchetti; nelle restanti ore della giornata l'utilizzazione di strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, ecc. ed il comportamento generale devono essere tali da non arrecare disturbo;
- f) **GETTARE** nei condotti di scarico di lavabi, wc ecc., materiali che possano otturare le tubazioni (assorbenti, cotton-fioc, sacchetti di plastica, carta o salviette per le mani ecc.);
- g) **GETTARE** dai balconi o finestre materiale di qualsiasi tipo;
- h) tenere materiali infiammabili, sostanze nocive o radioattive nelle stanze e negli spazi comuni;

- i) adibire i locali a usi che siano CONTRARI ALL'IGIENE E/O AL DECORO dell'appartamento;
- j) collocare negli spazi comuni materiali o attrezzi che rechino intralcio al passaggio;
- k) attuare modificazioni o adattamenti nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti, adattamenti di impianti, affissione di quadri, poster o quant'altro possa danneggiare le pareti. A tale proposito la Fondazione mette a disposizione appositi pannelli.
- l) asportare mobili od attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze; procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi;
- m) eseguire o fare eseguire interventi di riparazione, eccetto gli interventi di manutenzione di competenze degli assegnatari;
- n) gettare nei condotti di scarico di lavabi, wc ecc., materiali che possano otturare le tubazioni;
- o) duplicare le chiavi a lui assegnate.

Art. 3

L'assegnatario provvede in proprio o a proprie spese ad eseguire i seguenti interventi manutentivi:

- sostituzione lampadine, se ciò non comporta l'uso di scala;
- pulizia degli scarichi dei servizi, in caso di otturazione;
- pulizia dei filtri di scarico delle lavatrici;
- piccola riparazione degli arredi.

Art. 4

La Fondazione Flaminia è in possesso di copia delle chiavi degli alloggi, a cui accede, anche in assenza degli assegnatari, nei seguenti casi:

- a) sopralluoghi di verifica periodici delle condizioni dell'alloggio e all'inizio e alla fine del periodo di assegnazione o nell'ambito dei controlli finalizzati alla manutenzione (con preavviso di almeno 24 ore);
- b) controlli od interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nell'alloggio (con preavviso di almeno 24 ore);
- c) comprovata segnalazione di violazioni al presente Regolamento;
- d) interventi o riparazioni con carattere di urgenza.

Art. 5

Restituzione dell'alloggio:

- a) l'assegnatario si impegna a comunicare alla Fondazione Flaminia, con un preavviso minimo di 7 giorni la data della propria partenza. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto, nel corso del quale l'assegnatario sottoscriverà la "scheda tecnica" e consegnerà le chiavi della stanza.
- b) I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone.

Art. 6

All'assegnatario è consentito far entrare nell'appartamento a lui assegnato persone estranee, in qualità di visitatori, purché ciò non arrechi disturbo agli altri assegnatari.

L'ospitalità è autorizzata per la durata massima di tre giorni, previo consenso dei compagni di appartamento.

L'ospitalità non può costituire in alcun caso strumento di continuata presenza dello stesso ospite.